



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2012^(*)

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le famiglie numerose

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema demografico sta diventando una fra le più rilevanti e significative emergenze del nostro Paese. Essa va affrontata e combattuta con una serie di misure di carattere fiscale, sociale e di promozione. Il presente disegno di legge intende riferirsi alle famiglie numerose, vale a dire quelle con tre o più figli naturali, adottati o in affido.

I principi che intendono caratterizzare l'atteggiamento del legislatore nei confronti della famiglia possono essere così individuati:

1) principio costituzionale: l'articolo 31 della Costituzione recita: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose»;

2) principio di equità fiscale: onde evitare dislivelli e sperequazioni, a parità di reddito prodotto, la tassazione deve tenere conto del numero delle persone che vivono con quel reddito, in quanto il reddito effettivo pro capite diminuisce all'aumentare del numero dei componenti la famiglia. Una tributo che non tiene conto di questo principio è da considerare assolutamente iniquo;

3) principio dell'uguaglianza: l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cioè il misuratore della povertà delle famiglie che vogliono accedere ai servizi, alle esenzioni o alle tariffe agevolate, deve misurare l'effettivo stato economico della famiglia senza penalizzare, come avviene adesso, quelle con il maggior numero di figli. Tali famiglie, pertanto, sono soggetti da tutelare, anche al fine di far sì che ad ogni figlio sia riconosciuta la stessa uguaglianza

di condizioni sociali e le stesse opportunità delle famiglie con uno o due figli a carico.

4) principio del valore dei figli: i figli rappresentano il futuro della nostra società, la nuova linfa del nostro Paese. Essi vanno quindi considerati come un bene prezioso per la società, da tutelare e agevolare anche attraverso facilitazioni alla famiglia. La fiscalità, anche locale, deve tenere conto di questo principio, intervenendo sui casi di palese sperequazione come l'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Uno studio dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) pubblicato nel febbraio 2006, ha previsto che a metà del secolo in Italia, malgrado l'apporto dei flussi migratori, la popolazione calerà di circa 5,5 milioni di abitanti. Mentre oggi abbiamo circa un pensionato per quattro lavoratori, nel 2050 per ogni pensionato ci saranno solo due lavoratori. In tal senso, cioè, è già iniziato un progressivo e inarrestabile processo di invecchiamento della nostra società, e ne stiamo vivendo le prime conseguenze: se in Europa l'economia cresce a un ritmo molto più lento che negli Stati Uniti d'America e in Asia, questo è sicuramente in parte dovuto alle diverse dinamiche demografiche di questi continenti.

A ciò vanno aggiunte le conseguenze dal punto di vista previdenziale. Questo è uno dei motivi per i quali, nella più previdente e perspicace Francia, dal terzo figlio in avanti viene dato un valore di maggioranza (vedi tabella A allegata alla presente proposta di legge) pari ad 1,00. Questo è il motivo per cui le scelte (e anche le non scelte) che si fanno oggi, avranno effetti sul futuro della nostra società.

Da non dimenticare inoltre che il potere d'acquisto delle famiglie con figli (in particolare le famiglie numerose) in Italia è diminuito in modo progressivo in virtù della mancata adozione di criteri fiscali che tengano conto degli effettivi carichi fiscali.

È a tutti nota la piena deducibilità dell'assegno corrisposto al coniuge legalmente separato. Come è altresì noto altresì il mancato cumulo dei redditi che privilegia le coppie di fatto, sia a livello di impostazione fiscale e tributaria, sia a livello di precedenza nelle liste relative ai servizi erogati dagli enti pubblici (il che spinge alla decisione utilitaristica e strumentale di non sposarsi).

Un sistema fiscale di questo genere, sviluppato cioè solo in senso verticale e non orizzontale, discrimina i soggetti più deboli come le famiglie numerose, in quanto non tiene conto del numero dei componenti la famiglia, e favorisce i single e le coppie di fatto.

Il presente disegno di legge favorisce la famiglia come luogo di nascita e di educazione dei figli e realizza pienamente l'articolo 31 della Costituzione.

Inoltre essa compensa parzialmente la differenza di trattamento fiscale tra famiglie monoreddito (attualmente penalizzate per i noti motivi) e famiglie plurireddito.

A causa di politiche fiscali non adeguate sviluppate nei decenni precedenti, le giovani coppie con figli e le famiglie numerose sono in condizioni disperate, e non sono in grado di svolgere il loro ruolo procreativo o, quantomeno, hanno gravi difficoltà nel svolgerlo.

È opportuno a tale proposito consultare, in particolare:

a) i due Rapporti 2003-2004 e 2004-2005 sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale della Commissione di indagine presieduta dal professor Giancarlo Rovati;

b) il Libro bianco sul welfare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (febbraio 2003);

c) la Relazione del commissario europeo Frattini del gennaio 2005 per la Commissione europea e le successive comunicazioni sullo stato della demografia in Europa;

d) i Rapporti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla povertà;

e) il Rapporto sull'evoluzione della famiglia in Europa a cura dell'Istituto di politica familiare (IPF), presentato il 7 maggio 2008 al Parlamento europeo in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Europa e della Giornata internazionale della famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha lo scopo di agevolare con misure economiche e con altre disposizioni e provvidenze la formazione delle famiglie numerose e l'adempimento dei compiti relativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge, per famiglia numerosa si intende quella composta da uno o due genitori con tre o più figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.

3. Ai fini della presente legge, è equiparata alla famiglia numerosa la famiglia composta da:

a) uno o due genitori con due figli se uno di essi è disabile o inabile al lavoro;

b) entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65 per cento e due figli;

c) padre o madre separati o divorziati con tre o più figli anche se non conviventi, con sentenza che attesta l'obbligo del genitore stesso di fornire gli alimenti al figlio non convivente;

d) due o più fratelli orfani di entrambi i genitori sottoposti a tutela o ad affidamento;

e) tre o più fratelli orfani ma maggiori.

Art. 2.

(Riconoscimento della condizione di famiglia numerosa)

1. Ai fini del riconoscimento della condizione di famiglia numerosa è necessario che:

a) almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o della Comunità Europea ed eserciti un'attività lavorativa in Italia;

b) tutti i membri della famiglia, da valutare ai fini del riconoscimento, siano residenti in Italia;

c) i figli abbiano meno di ventuno anni di età, ad eccezione di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, o siano disabili, convivano con il genitore o i genitori, salvo i casi indicati al comma 3 dell'articolo 1, dipendano economicamente dai genitori stessi e non abbiano contratto matrimonio.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'età dei figli è elevata a ventisei anni nel caso in cui il figlio stia conseguendo un titolo di studio considerato adeguato alla sua età e finalizzato alla ricerca di un'attività lavorativa.

3. Il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa, valido su tutto il territorio nazionale, è effettuato dal comune di residenza.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali e previdenziali)

1. Per i figli appartenenti a famiglie riconosciute nella condizione di famiglia numerosa ai sensi dell'articolo 2:

a) le detrazioni fiscali sono equiparate a quelle massime previste dalla legislazione vigente in materia;

b) la corresponsione degli assegni familiari è prolungata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito, ovvero che ri-

sultano percettori di redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. Per le famiglie numerose:

a) le detrazioni sono indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa pro capite calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di soggetti disabili;

b) non è applicato l'incremento della tassa di circolazione prevista per le auto vetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2) e 3) della tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) in sede di dichiarazione dei redditi uno dei genitori può dedurre l'ammontare delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi;

d) per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è applicata la tariffa minima;

e) ai fini del calcolo dell'imponibile dell'addizionale comunale IRPEF e dell'addizionale regionale IRPEF, è prevista l'applicazione di una base non imponibile pari a 10.000 euro per ogni figlio;

f) sugli importi dei ticket sanitari e delle prestazioni mediche e ospedaliere è applicata la riduzione del 50 per cento;

g) per ogni figlio naturale, adottivo o affidato è riconosciuto alla madre lavoratrice, o al coniuge se la madre non è occupata, un bonus pari a tre anni di contributi previdenziali. Per le lavoratrici a tempo parziale, la contribuzione è calcolata sullo stipendio intero.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche alla scala di equivalenza relativa alla determinazione del-

l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 2 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

a) prevedere una maggiorazione per ogni figlio minore, compresi i figli adottivi e gli affidati;

b) prevedere una maggiorazione per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, iscritto a un corso universitario o equiparato e in regola con gli esami prescritti;

c) prevedere che le maggiorazioni stabilite per i soggetti di cui alle lettere a) e b) siano aumentate in relazione al numero dei medesimi soggetti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.

(Obbligo di comunicazione e infrazione)

1. Il capofamiglia di una famiglia riconosciuta nella condizione di famiglia numerosa è obbligato a comunicare all'amministratore locale competente ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare entro tre mesi dalla data della variazione stessa.

2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, i benefici relativi alla condizione di famiglia numerosa sono revocati.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.

2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

alla lettera *b*), le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

alla lettera *c*), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

alla lettera *d*), le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera *e*), le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

TABELLA A

(Articolo 3, comma 3, lettera c)

Numero dei figli	Maggiorazione
1	0,03
2	0,08
3	0,61
4	0,65
Per ogni ulteriore figlio	0,65